

Edizione di mercoledì 18 aprile 2018

ADEMPIMENTI

Le nuove regole privacy – 1° parte
di **Lucia Recchioni**

ENTI NON COMMERCIALI

La disciplina fiscale dei centri estivi
di **Guido Martinelli**

CONTENZIOSO

Sì al giudicato favorevole per il condebitore non opponente
di **Angelo Ginex**

IVA

Acquisti intracomunitari di autoveicoli: aggiornata la comunicazione
di **Luca Caramaschi**

IVA

Acquisto carburante auto: le regole per la detraibilità
di **EVOLUTION**

ADEMPIMENTI

Le nuove regole privacy – I° parte

di **Lucia Recchioni**

Dopo **due anni** dalla sua entrata in vigore, il **25 maggio 2018** il [Regolamento UE n. 2016/679](#) diventerà pienamente **applicabile**.

A livello **nazionale**, sebbene non sia stato necessario alcun atto di recepimento (essendo il Regolamento, come noto, un atto tipico dell'Unione Europea **direttamente vincolante per i cittadini**), l'[articolo 13 L. 163/2017](#) ha delegato il Governo ad adottare uno o più **decreti legislativi** al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del richiamato [Regolamento UE n. 2016/679](#).

Più precisamente, il Governo, con i previsti decreti delegati avrebbe dovuto **abrogare** espressamente le **disposizioni** del **codice privacy** (D.Lgs. 196/2003) **incompatibili** con il **Regolamento UE**, **coordinando le norme vigenti** e adeguando il **sistema sanzionatorio** penale e amministrativo.

Il **21 marzo** scorso, tuttavia, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che addirittura prevede la totale **abrogazione** del **codice privacy**: scelta questa, che, se effettivamente operata, sarebbe quantomeno **criticabile**, se non da ritenersi addirittura **incostituzionale** per **eccesso di delega**, e che cancella venti anni della nostra **storia**.

Tutto quanto premesso, analizziamo quindi le disposizioni previste dal nuovo **Regolamento privacy**, concentrandoci, con questo primo contributo, sugli aspetti generali.

L'**articolo 1** del Regolamento, rubricato "**Oggetto e finalità**" precisa che ad essere protetti sono solo i diritti e le libertà fondamentali delle **persone fisiche**; il Regolamento **non trova quindi applicazione** quando i dati si riferiscono ad una **persona giuridica**.

Il Regolamento trova inoltre applicazione esclusivamente nell'ambito delle **attività commerciali e professionali**; al contrario, non è necessario rispettare le disposizioni che andremo ad analizzare quando il **trattamento dei dati** è effettuato da una **persona fisica** in **ambito personale o domestico**, oppure quando il trattamento dei dati è effettuato dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali ([articolo 2 Regolamento 2016/679](#)).

Definiti quindi l'oggetto e l'ambito di applicazione, il Regolamento si occupa, all'**articolo 4**, degli aspetti definitori, chiarendo che "**dato personale**" è "**qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato")**"; si considera **identificabile** la persona

*fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più **elementi caratteristici** della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”.*

Tutto quanto premesso, quindi, l'[articolo 5 Regolamento 2016/679](#) (rubricato “**Principi applicabili al trattamento di dati personali**”) stabilisce che i **dati personali** devono essere:

1. **trattati in modo lecito, corretto e trasparente** nei confronti dell'interessato;
2. **raccolti per finalità determinate**, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
3. **adeguati, pertinenti e limitati** a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
4. **esatti** e, se necessario, **aggiornati**; devono quindi essere adottate tutte le misure ragionevoli per **cancellare o rettificare tempestivamente** i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
5. **conservati** in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo **non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati**;
6. trattati in maniera da garantire un'**adeguata sicurezza dei dati personali**, compresa la **protezione**, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla **perdita**, dalla **distruzione** o dal **danno accidentali**.

Si precisa che, ai sensi del successivo [articolo 6 Regolamento 679/2016](#), il trattamento è **lecito** – e rispetta quindi le condizioni di cui al precedente punto *sub a)* – solo se l'interessato ha espresso il **consenso** al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità oppure:

1. il trattamento è **necessario** all'esecuzione di un **contratto** di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di **misure precontrattuali** adottate su richiesta dello stesso;
2. il trattamento è necessario per adempiere un **obbligo legale** al quale è soggetto il **titolare del trattamento**;
3. il trattamento è necessario per la salvaguardia degli **interessi vitali dell'interessato** o di un'altra persona fisica;
4. il trattamento è necessario per l'esecuzione di un **compito di interesse pubblico** o connesso all'**esercizio di pubblici poteri** di cui è investito il titolare del trattamento;
5. il trattamento è necessario per il perseguimento del **legittimo interesse del titolare** del trattamento o di terzi. A differenza del passato il bilanciamento fra legittimo interesse del titolare o del terzo e diritti e libertà dell'interessato non spetta all'Autorità ma è compito dello stesso titolare. Trova così espressione il nuovo principio di “**responsabilizzazione**”.

Tranne qualche piccola differenza, già segnalata, possiamo ritenere che vi sia una sostanziale continuità tra le **ipotesi di liceità** del trattamento previste dal **codice privacy** e quelle richiamate dal **Regolamento**.

E' tuttavia da precisare che nel caso in cui il trattamento riguardi **dati sensibili**, l'articolo **9 Regolamento** richiede che l'interessato presti il suo **consenso "esplicito"**. Parimenti, l'articolo **22 Regolamento** precisa che uno dei presupposti legittimanti le decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la **profilazione**, è il **consenso "esplicito"** dell'interessato.

Come pare evidente il consenso non deve essere fornito per iscritto, sebbene la **forma scritta** sia l'unica a garantirne l'**inequivocabilità**.

Inoltre, come chiarisce l'[articolo 7 Regolamento 679/2016](#) *"se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda **anche altre questioni**, la richiesta di consenso è presentata **in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie**, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un **linguaggio semplice e chiaro**".*

Con specifico riferimento agli **intermediari fiscali**, i dati sensibili con i quali questi ultimi più frequentemente si confrontano sono, ad esempio, le **scelte per la destinazione dell'8 del 5 e del 2 per mille**.

Si ricorda, a tal proposito, che il frontespizio della dichiarazione **Redditi PF** riporta l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'[articolo 13 D.Lgs. 196/2003](#), prevedendo che gli intermediari, *"per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, assumono la qualifica di **"titolare del trattamento dei dati personali"** quando i dati **entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo**".*

Inoltre, per quanto riguarda i **dati sensibili** *"il **consenso per il trattamento da parte degli intermediari** viene acquisito attraverso la **sottoscrizione della dichiarazione** e con la firma apposta per la scelta dell'otto per mille dell'Irpef, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef".*

Avuto riguardo, invece, alle **altre fattispecie**, giova precisare che il **consenso** raccolto precedentemente al **25 maggio 2018** resta valido se ha tutte le caratteristiche appena richiamate; *"In caso contrario, è opportuno adoperarsi prima di tale data per **raccogliere nuovamente il consenso degli interessati** secondo quanto prescrive il **regolamento**, se si vuole continuare a fare ricorso a tale base giuridica.*

*In particolare, occorre verificare che la richiesta di consenso sia **chiaramente distinguibile da altre richieste o dichiarazioni rivolte all'interessato** (art. 7.2), **per esempio all'interno di modulistica**. Prestare attenzione alla formula utilizzata per chiedere il consenso: **deve essere comprensibile, semplice, chiara** (art. 7.2)" (Garante Privacy, Guida all'applicazione del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, febbraio 2018).*

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ENTI NON COMMERCIALI

La disciplina fiscale dei centri estivi

di Guido Martinelli

È ormai imminente la stagione che vede l'avvio, in quasi tutte le città d'Italia, dei c.d. **centri estivi**. I Comuni stanno pubblicando i bandi per l'**assegnazione dei contributi** in favore di queste attività che, come è noto, consistono nel **gestire**, nel periodo di chiusura delle scuole, **bambini** in età scolare proponendo loro attività ludiche, sportive, di gioco e culturali. I partecipanti vengono portati dai **genitori** la mattina e rimangono tutta la giornata, fino al tardo pomeriggio, a disposizione degli **organizzatori** che li intrattengono facendo fare loro le attività sopra indicate.

Nella quasi generalità dei casi i soggetti che propongono queste iniziative sono **associazioni sportive o culturali**.

Fatta questa premessa il problema che vorremmo mettere a fuoco è il "come" trattare sotto il **profilo fiscale** dette attività alla luce sia della **riforma del terzo settore** che della **delibera di riconoscimento delle discipline sportive da parte del Coni**.

Nel caso in cui il **soggetto organizzatore** fosse una **associazione o società sportiva dilettantistica** fino all'anno scorso generalmente il corrispettivo specifico versato dagli iscritti veniva fatto rientrare tra i c.d. **proventi "istituzionali"** in virtù delle agevolazioni di cui al combinato disposto degli [articoli 148, comma 3, Tuir](#) e [4 D.P.R. 633/1972](#).

Ciò sul presupposto del **tesseramento** alla Federazione o all'ente di promozione sportiva che veniva effettuato per tutti gli **iscritti**.

Ma anche in passato tale scelta non era priva di **criticità**. Infatti, di solito, la retta comprendeva anche **la somministrazione del pranzo** (e, in alcuni casi, anche della colazione e della merenda).

Il quarto comma del citato [articolo 148 Tuir](#) prevede, in deroga al comma precedente, che **la defiscalizzazione dei corrispettivi specifici non possa trovare applicazione**, tra gli altri, proprio alla somministrazione di pasti. Appare, pertanto, perlomeno dubbia la possibilità di poter applicare la **defiscalizzazione all'intero importo della quota di partecipazione**.

In più l'attività viene fatta in favore di chiunque si iscriva, senza previa limitazione agli associati o ai tesserati per la stessa organizzazione nazionale a cui appartiene l'organizzatore.

Ciò premesso cosa si è modificato quest'anno? **Nell'elenco delle discipline riconosciute dal**

Coni manca quella che è predominante nell'organizzazione di queste attività, ossia la **"motricità"** i c.d. "giochi con la palla o senza" svolti solitamente dai bambini.

Ne deriva, ed è questo il **dubbio** che si intende sollevare, che **il compenso** richiesto per tali attività, di natura essenzialmente "ludico – motoria" **potrà essere ritenuto**, come prevede tassativamente la norma in esame, **"in diretta attuazione degli scopo istituzionali"**?

Ovviamente **il dubbio verrebbe meno** nel caso in cui ci trovassimo di fronte, invece che a un campo estivo, ad un **"camp" di specifica disciplina**. Il *camp* estivo di pallavolo, di calcio o di pallacanestro sicuramente rientrerebbe tra le attività di **natura istituzionale** della **associazione sportiva organizzatrice**.

Problema analogo potrebbe porsi, anche se solo in futuro (e più precisamente dalla definitiva entrata in vigore della disciplina di cui al titolo X° del **codice del terzo settore**, quindi il periodo di imposta successivo alla messa a regime del RUTS) anche per le **non sportive**.

Infatti, da quel momento, **quelle che decidessero di rimanere estranee al terzo settore perderanno la possibilità di avvalersi delle agevolazioni di cui all'[articolo 148 Tuir](#)**; **quelle che entrassero** invece nel registro del terzo settore **potrebbero continuare a defiscalizzare i corrispettivi specifici solo diventando associazioni di promozione sociale e soltanto in favore dei propri associati** venendo meno, per tali soggetti, il concetto di tesserato.

Ma l'argomento diventa più spinoso quando si tratta di esaminare il "come" inquadrare le risorse umane utilizzate per tali attività.

Infatti, sempre confermando l'eccezione per i **camp** dedicati ad una disciplina sportiva specifica, **gli istruttori e gli animatori dei campi estivi** non svolgendo una attività sportiva riconosciuta dal Coni **non potranno godere dei compensi sportivi di cui all'[articolo 67, comma 1, lett. m\), Tuir](#)**.

Di conseguenza la possibilità, in questo caso sia per le sportive che per le non sportive, appare essere solo quella di utilizzare **soggetti già professionalizzati** dotati di **partita Iva** oppure **i cd. contratti "presto"**, ossia quella modalità che ha sostituito i **vecchi "voucher"**. Il conseguente aumento dei costi si riverserà, ovviamente, sulle rette previste a carico degli iscritti di questi campi estivi.



CONTENZIOSO

Sì al giudicato favorevole per il condebitore non opponente

di Angelo Ginex

In tema di contenzioso tributario, **l'annullamento della pretesa impositiva ottenuto dal condebitore opponente esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori rimasti processualmente inerti**, in quanto tale annullamento colpisce l'unico atto impositivo notificato a tutti i condebitori. È questo il principio statuito dalla **Corte di Cassazione** con [ordinanza 9 febbraio 2018, n. 3204](#).

Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate, a seguito di un'attività di controllo avente ad oggetto una compravendita immobiliare, notificava, sia al venditore che all'acquirente, un **avviso di rettifica e liquidazione in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale**, originato dal riscontro di un'incongruenza fra il valore dell'immobile, così come effettivamente accertato, e quello dichiarato nel contratto.

L'acquirente, diversamente dal venditore, intentava ricorso innanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, la quale **rideterminava al ribasso il valore dell'immobile accertato** dall'Agenzia delle Entrate. **Tale decisione**, confermata dalla CTR Lombardia e in mancanza di ricorso per cassazione, **acquisiva la forza del giudicato**.

Nelle more del processo di primo grado proposto dall'acquirente avverso il predetto avviso di rettifica e liquidazione, veniva però **notificata al venditore una cartella di pagamento, a seguito di iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, per omessa impugnazione delle somme originariamente richieste**.

Il venditore **impugnava la cartella di pagamento**, lamentando la **non definitività dell'avviso di rettifica e liquidazione**, stante la pendenza di un giudizio su tale atto impositivo, instauratosi a seguito dell'impugnazione del **coobbligato** in solido, cioè l'acquirente.

La competente **Commissione tributaria provinciale** accoglieva le doglianze proposte dal ricorrente, dichiarando **l'annullamento della cartella di pagamento opposta**. Pertanto, l'Agenzia delle Entrate proponeva appello dinanzi alla **CTR Lombardia**, che lo rigettava ritenendo la cartella di pagamento priva di causa, sulla base della considerazione per la quale **il coobbligato in solido può avvalersi del giudicato favorevole formatosi nei confronti del condebitore opponente** ex [articolo 1306, comma 2, cod. civ.](#).

L'Agenzia delle Entrate proponeva **ricorso per cassazione**, lamentando segnatamente la violazione e falsa applicazione dell'[articolo 1306, comma 2, cod. civ.](#).

Nella pronuncia in rassegna, i giudici di Piazza Cavour hanno rammentato, in prima battuta, il **carattere solidale dell'obbligazione tributaria relativa all'imposta di registro**, giustificato dall'esigenza di rendere più agevole e sicuro l'adempimento del tributo.

Successivamente, i medesimi si sono interrogati sulla possibilità di applicare la disciplina civilistica contenuta nell'[articolo 1306 cod. civ.](#) anche alla solidarietà tributaria, chiedendosi se sia **possibile far prevalere l'effetto del giudicato pronunciato nei confronti di un condebitore opponente su un avviso di accertamento divenuto definitivo**, in quanto non impugnato dall'altro coobbligato.

Ebbene, la problematica in esame è stata risolta riflettendo sul carattere del processo tributario, essendo quest'ultimo rivolto all'annullamento di atti dal carattere autoritativo: **dato che i ricorsi dei condebitori in solido hanno per oggetto il medesimo atto impositivo, il relativo annullamento non può che avere effetto erga omnes**, stante la sua eliminazione, ormai intervenuta in via definitiva.

Ciò significa, quindi, che l'annullamento dell'atto impositivo ottenuto dal condebitore opponente riverbera i propri effetti verso tutti i condebitori non oppositori, in quanto tale annullamento colpisce l'unico atto impositivo notificato a tutti i condebitori.

E pertanto, detto in altri termini, **è possibile estendere il giudicato favorevole ottenuto dal condebitore opponente al coobbligato in solido rimasto processualmente inerte alla pretesa di pagamento**.

Il **giudicato "riflesso"**, invece, **non può essere fatto valere**, qualora sussista già un **giudicato nei confronti del condebitore**.



OneDay Master

**L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE E
IL RICORSO PER CASSAZIONE**

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Acquisti intracomunitari di autoveicoli: aggiornata la comunicazione

di **Luca Caramaschi**

Dallo scorso **5 aprile 2018** sono in vigore le disposizioni contenute nel [D.M. Infrastrutture e Trasporti del 23.03.2018](#), che aggiorna gli **obblighi di comunicazione** in materia di acquisto e di scambio di **autoveicoli** di provenienza **intracomunitaria**. Il recente decreto **abroga** i precedenti **decreti** del **30 ottobre 2007** e del **29 marzo 2011** nonché ogni altra disposizione in contrasto con le norme dell'attuale decreto.

Occorre in proposito ricordare che con l'**articolo 1, commi 378 – 380, L. 311/2004** (Finanziaria 2005) il legislatore è intervenuto prevedendo che, al fine di ottenere l'**immatricolazione** dei **mezzi di trasporto nuovi** (intesi secondo l'**accezione comunitaria** contenuta nell'[articolo 38 D.L. 331/1993](#)) oggetto di acquisto **intracomunitario**, i cessionari soggetti passivi Iva, devono trasmettere al Dipartimento dei trasporti terrestri, **entro 15 giorni dall'acquisto** (e in ogni caso prima dell'**immatricolazione**), attraverso lo sportello telematico dell'automobilista di cui al **D.P.R. 358/2000**, il **numero identificativo del fornitore** e il **numero di telaio** del veicolo acquistato.

A tal proposito il **Dipartimento per i trasporti terrestri**, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, aveva adottato dapprima il **D.M. 08.06.2005**, poi sostituito dal successivo **D.M. 30.10.2007**, per disciplinare i contenuti e le modalità di comunicazione dei predetti dati. Provvedimento, quest'ultimo, oggi abrogato dal nuovo [D.M. 26.03.2018](#) in commento.

Nel contesto delle disposizioni contenute nella **Finanziaria 2005** vennero poi emanati **due decreti** datati entrambi 25 ottobre 2007 che, in attuazione delle disposizioni contenute nell'[articolo 1, commi 9 e 10, D.L. 262/2006](#), hanno introdotto a far data dal **3 dicembre 2007**, l'obbligo di effettuare il versamento dell'Iva tramite il modello F24 con **elementi identificativi** appositamente approvato, al fine di poter eseguire la **prima immatricolazione del veicolo**.

L'[articolo 1 D.M. 26.03.2018](#) detta procedure differenziate per l'acquisto di **autoveicoli**, **motoveicoli** e **rimorchi** provenienti da Stati dell'Unione europea (ma anche nel caso di cessione a soggetti esteri degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, non immatricolati in Italia), in ragione delle diverse caratteristiche del soggetto acquirente:

- i soggetti **operanti nell'esercizio di imprese**, arti e professioni che ai sensi dell'[articolo 38 D.L. 331/1993](#) effettuano acquisti di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi provenienti da Stati dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo

(SEE) attraverso canali di importazione non ufficiali (il cosiddetto “**mercato parallelo**”), comunicano al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale (di seguito Dipartimento per i trasporti) i dati riepilogativi dell'operazione. L'assolvimento dell'imposta connessa ai predetti acquisti **intracomunitari** avviene, secondo quanto previsto dal citato **L. 262/2006**, mediante versamento dell'imposta relativa alla prima cessione interna utilizzando il **modello F24 – Elementi identificativi**;

- i soggetti **non operanti nell'esercizio di imprese**, arti e professioni comunicano al Dipartimento per i trasporti i dati riepilogativi degli acquisti a qualsiasi titolo effettuati di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi, nuovi o usati, in altri Paesi dell'Unione europea. Per l'acquisto di veicoli nuovi ai sensi dell'[articolo 38, comma 3, lettera e\), D.L. 331/1993](#) e in applicazione del successivo **articolo 53**, tali soggetti assolvono l'obbligo del versamento dell'Iva mediante l'utilizzo del modello di versamento F24 – Elementi identificativi.

I dati da comunicare al Dipartimento per i trasporti

Soggetti passiva) il codice fiscale e la denominazione del cessionario residente in Italia tenuto alla comunicazione;

b) il numero di identificazione individuale nonché la denominazione del fornitore, ovvero i dati anagrafici del fornitore desunti dalla copia di un suo documento d'identità qualora quest'ultimo non sia soggetto passivo d'imposta;

c) il numero di telaio dell'autoveicolo, del motoveicolo e del rimorchio oggetto dell'acquisto con l'indicazione se si tratta di veicolo nuovo o usato, nonché l'eventuale data di prima immatricolazione all'estero;

d) la data e il prezzo di acquisto del veicolo.

Privati

a) il codice fiscale, il nome e il cognome del soggetto non operante nell'esercizio di imprese, arti e professioni intestatario del documento d'acquisto, tenuto alla comunicazione, a nome del quale sarà immatricolato il veicolo;

b) il numero di identificazione individuale nonché la denominazione del soggetto passivo d'imposta intracomunitario, ovvero i dati anagrafici del fornitore desunti dalla copia di un suo documento d'identità qualora quest'ultimo non sia soggetto passivo d'imposta;

c) il numero di telaio dell'autoveicolo, del motoveicolo e del rimorchio oggetto dell'acquisto, con l'indicazione se si tratta di veicolo nuovo o usato, nonché l'eventuale data di prima immatricolazione all'estero;

d) la data e il prezzo di acquisto del veicolo;

e) il codice fiscale dell'intermediario delegato a presentare la comunicazione, a titolo

gratuito e in via occasionale, nei casi in cui questa non sia effettuata personalmente dal privato acquirente.

Regole particolari sussistono con riferimento ai **soggetti passivi** che effettuano la **costruzione dei autoveicoli**, dei motoveicoli e dei rimorchi (cosiddette “**case costruttrici**”). Esse assolvono alla predetta comunicazione attraverso la **trasmissione telematica**, al sistema informativo centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, dell’abbinamento dei numeri di telaio con i rispettivi **codici di antifalsificazione** dei veicoli da immatricolare. Per le **case costruttrici** costituite all’**estero**, la trasmissione telematica del predetto abbinamento può essere effettuata esclusivamente per il tramite delle loro **società costituite in Italia**, regolarmente iscritte al registro delle imprese e partecipate in via maggioritaria, o della loro stabile organizzazione italiana ovvero, in assenza delle predette entità, per il tramite dei loro mandatarî unici ed esclusivi accreditati presso il **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**. A tal fine, debbono intendersi per **mandatarî unici ed esclusivi**, le imprese o società costituite in Italia, regolarmente iscritte nel registro delle imprese, che abbiano stipulato con la casa costruttrice un **contratto di mandato in esclusiva** per la commercializzazione in Italia dei **veicoli** dalla stessa fabbricati.

Dopo aver assolto ai predetti **obblighi di comunicazione**, agli **autoveicoli**, ai motoveicoli e ai rimorchi di provenienza comunitaria viene assegnato un **codice di immatricolazione** o un **numero di omologazione** dal competente ufficio della motorizzazione civile, previo esame della relativa documentazione tecnica e secondo le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti.

La **documentazione** relativa all’acquisto del veicolo di provenienza comunitaria effettuato da privati, ed alla eventuale cessione, debbono essere **conservati** sino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui si è realizzata l’operazione di acquisto o di vendita.

Diverse, poi, sono le modalità attraverso le quali va effettuata la comunicazione e, comunque, sempre differenziate in ragione delle diverse caratteristiche del soggetto acquirente.

Le modalità alternative di comunicazione

Soggetti passivi) tramite collegamento telematico diretto con il centro elaborazione dati (C.E.D.) della Direzione generale per la motorizzazione, previa richiesta di accreditamento presso il medesimo C.E.D., nei casi e secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Direzione generale per la motorizzazione;

b) presso un ufficio della motorizzazione civile, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di accesso agli sportelli;

c) avvalendosi di un soggetto autorizzato all’esercizio di attività di consulenza per la

Privati

circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modifiche ed integrazioni, e abilitato all'utilizzo della procedura telematica dello sportello telematico dell'automobilista, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle competenze territoriali attribuite nella materia dalle disposizioni vigenti.

a) presso un ufficio della motorizzazione civile nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di accesso agli sportelli;

b) avvalendosi di un soggetto autorizzato all'esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modifiche ed integrazioni, e abilitato all'utilizzo della procedura telematica dello sportello telematico dell'automobilista, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle competenze territoriali attribuite nella materia dalle disposizioni vigenti.

Infine, la predetta **comunicazione** relativa all'acquisto di **autoveicoli**, motoveicoli e rimorchi di provenienza **comunitaria** si intende effettuata nel momento in cui avviene il rilascio della **ricevuta in forma cartacea** in cui sono indicati i seguenti dati:

1. la **data di ricezione della comunicazione**;
2. il **protocollo** attribuito alla comunicazione;
3. il **numero di telaio** del veicolo cui la comunicazione è riferita.

IVA

Acquisto carburante auto: le regole per la detraibilità

di **EVOLUTION**



La disciplina Iva prevede una limitazione alla detrazione dell'imposta gravante sugli acquisti di mezzi di trasporto, con esclusione del caso in cui i medesimi siano oggetto dell'attività o siano utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo si sofferma sulle regole della detrazione dell'Iva afferente gli acquisti relativi a veicoli stradale a motore.

La [lettera c\) dell'articolo 19-bis1, D.P.R. 633/1972](#) prevede la detrazione nella misura del **40%** per i **"veicoli stradali a motore"** utilizzati **promiscuamente** nell'esercizio dell'attività d'impresa e per fini privati.

Si tratta, a prescindere dalla classificazione in sede di immatricolazione, di **tutti i veicoli a motore**, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di **persone** o **beni** la cui massa massima autorizzata non supera **3.500 kg** e il cui numero di **posti a sedere**, escluso quello del conducente, **non è superiore a otto**.

La **detrazione forfetaria non** si applica ai **motocicli** di cilindrata **superiore a 350 centimetri cubici** e ai relativi componenti e ricambi, compresi i carburanti e lubrificanti destinati ai motocicli medesimi e le prestazioni relative agli stessi (manutenzione, riparazione, custodia e gestione, pedaggi stradali inclusi).

Per tali beni e servizi opera, infatti, un regime di **totale indetraibilità oggettiva**, tranne che per i soggetti per i quali i motocicli di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici formino oggetto dell'attività propria dell'impresa (**risoluzione del Dipartimento delle Politiche fiscali 20 febbraio 2008, n. 6, § 1**).

La citata [lettera c\) dell'articolo 19-bis1](#) prevede che la detrazione forfetaria del 40% non opera

per:

- i veicoli che formano **oggetto** dell'attività propria dell'impresa (come sopra definita), come nel caso dei veicoli acquistati dal rivenditore o quelli acquistati dalle società di noleggio;
- i veicoli utilizzati da **agenti e rappresentanti di commercio**.

Al ricorrere delle suddette eccezioni, la misura della detrazione deve essere determinata in funzione del criterio di **inerenza**, cioè dell'utilizzo del veicolo nell'ambito dell'attività d'impresa, arte o professione.

Tali deroghe recepiscono l'[articolo 3 della decisione del Consiglio UE 18 giugno 2007](#) (con la quale è stata autorizzata la detrazione Iva nella misura del 40%), secondo cui la limitazione del 40% non si applica per:

- i veicoli utilizzati come **taxi**;
- i veicoli utilizzati, ai fini della formazione, dalle **scuole guida**;
- i veicoli utilizzati per **noleggio e leasing**;
- i veicoli utilizzati dai **rappresentanti di commercio**.

La **limitazione** all'esercizio della detrazione prevista per l'acquisto o l'importazione dei veicoli ad utilizzo promiscuo si applica anche, ai sensi della [lettera d\) dell'articolo 19-bis1 D.P.R. 633/1972](#), per:

- l'acquisto di **carburanti o lubrificanti**;
- le spese di **custodia, manutenzione, riparazione e impiego**;
- le prestazioni di **noleggio, locazione operativa e leasing**;
- i **pedaggi stradali**.

Al fine di contrastare con maggiore efficacia l'evasione e le frodi nel settore della **commercializzazione e distribuzione dei carburanti**, il [comma 923 dell'articolo unico della L. 205/2018](#) ha aggiunto alla **lettera d** dell'articolo 19-bis.1 del decreto Iva il seguente periodo: *"L'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal **pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate** emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate"*.

Il nuovo obbligo decorre a partire **dal 1° luglio 2018**.

Ciò significa che dal 1° luglio 2018, **ai fini della detrazione dell'Iva**, i professionisti e le imprese devono pagare gli acquisti di **benzina e gasolio**, effettuati presso i distributori stradali, **con mezzi che ne assicurino la tracciabilità**.

Secondo il [provvedimento AdE 4 aprile 2018](#), si considerano idonei a provare l'avvenuta effettuazione delle operazioni i seguenti mezzi di pagamento:

1. gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
2. quelli elettronici previsti all'[articolo 5 del D.Lgs. 82/2005](#), secondo le linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:
 - addebito diretto;
 - bonifico bancario o postale;
 - bollettino postale;
 - carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.

Inoltre, sono considerati mezzi di pagamento validi:

- le carte che vengono rilasciate agli operatori Iva dalla compagnia petrolifera a seguito di specifici contratti di netting che consentono il pagamento in un momento diverso rispetto alla cessione;
- le carte (ricaricabili o meno) e i buoni, che permettono alle imprese e ai professionisti di acquistare esclusivamente i carburanti e lubrificanti.

Ai sensi del successivo [comma 926](#), sempre con decorrenza 1° luglio 2018, la **scheda carburante è soppressa**.



 **EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)